DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1973

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere, fino al 30 giugno 1974 incluso, la commercializzazione di sementi di trifoglio bianco, soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/436/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio, del 6 dicembre 1972 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che la produzione delle sementi della categoria « sementi certificate » della sottospecie trifolium repens L. var. giganteum è deficitaria e non consente di provvedere all'approvvigionamento nella Repubblica francese;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi certificate delle specie provenienti dagli altri Stati membri;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese ad ammettere, fino al 30 giugno 1974 incluso, la commercializzazione di sementi della sottospecie trifolium repens L. var. giganteum, soggette a requisiti ridotti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel suo territorio, fino al 30 giugno 1974 incluso, 450 tonnellate al massimo di sementi non certificate delle sottospecie trifolium repens L. var. giganteum a condizione che:

a) le sementi siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

b) gli imballaggi di dette sementi siano muniti di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui figurino almeno le seguenti indicazioni:
   — che le sementi non sono state oggetto di certificazione ufficiale,
   — servizio di controllo,
   — specie,
   — numero di riferimento della partita,
   — peso netto o lordo dichiarato.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione, prima del 1° ottobre 1974, le quantità di sementi, soggette a requisiti ridotti, che sono ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.